

SOCIETA' SNAM RETE GAS

Pubblicazione D.D. n. 24/2019 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.

OGGETTO: Soggetto proponente. SNAM Rete Gas (Cod. DN 400 (16”) - 24 bar. - DPR n.327 /2001 - Costruzione ed esercizio dell’opera denominata “Variante metanodotto Altamura - Taranto” in Comune di Taranto - DN 400 (16”) - 24 bar. - Costituzione di imposizione di servitù ed occupazione temporanea di aree con procedura ex artt. 22- 52- sexies e 52- octies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m. i. e dall’art.15 della L. R. n. 3/2005. sui fondi in Comune di Taranto.

Il funzionario Vito Michele Vitone, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in oggetto, sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:

Vista la determinazione dirigenziale n. 171 in data 24/09/2018, con la quale il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha, tra l’altro, approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione Metanodotto “ ... Costruzione ed esercizio dell’opera denominata “Variante metanodotto Altamura -Taranto” in Comune di Taranto- DN 400 (16”) - 24 bar., proposto e presentato dalla SNAM Rete Gas S.p.a ., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della SNAM S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese, nonchè ha rilasciato in favore della medesima Società l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio delle suddette opere con l’adempimento delle condizioni e delle precisazioni dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria, parte integrante del medesimo provvedimento.

Considerato che con il suddetto provvedimento n. 171/2018 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell’intervento ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data del medesimo provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione della suddetta opera, demandandosi alla Sezione Lavori Pubblici l’espletamento dei procedimenti ablativi entro lo stesso termine di cinque anni, subordinatamente all’osservanza degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione ai sensi dell’art.20-comma 1- del D.lgs. n. 327/2001 e s.m.

Rilevato che le suddette opere come sopra approvate saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi identificati nell’elenco particellare accluso all’avviso di avvio del procedimento.

Considerato che la suddetta opera, tra l’altro, comprendeva la realizzazione dei lavori di Variante metanodotto Altamura -Taranto” in Comune di Taranto- DN 400 (16”) - 24 bar.”,

Vista la nota prot. DI-SOR/LAV/CST/Prot. n.1972 del 18.12.2018, con la quale il Responsabile Distretto Sud Orientale Trasporto - della SNAM Rete Gas, con riferimento al suddetto intervento di Costruzione ed esercizio dell’opera denominata “Variante metanodotto Altamura -Taranto” in Comune di Taranto- DN 400 (16”) - 24 bar.”, al fine di assicurare la regolare esecuzione dell’intervento in parola, ha chiesto, fra l’altro, ai sensi dell’art. 22 e artt. 52 sexies e 52 octies del DPR 327/2001 e la s.m., la determinazione urgente delle indennità provvisorie di servitù e di occupazione temporanea non preordinata all’asservimento degli immobili, così come individuati nel piano particellare descrittivo e nell’elenco delle ditte catastali interessate.

Rilevato che tali elaborati, ora, trasmessi dalla Società SNAM Rete Gas con l’innanzi detta nota DI-SOR/LAV/CST/Prot. n.1972 del 18.12.2018, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante, riportano le rispettive ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili interessati dalla realizzazione dell’opera in parola, le superfici da asservire e quelle da occupare temporaneamente per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso nonché le relative indennità da offrire in via provvisoria ed urgente.

Che il comma 2 lett. c) del richiamato art. 15 ex L.R. n. 3/2005 consente, fra l’altro, la facoltà di autorizzare, senza particolari indagini e formalità, la espropriazione e/o l’asservimento anticipati di immobili, contestualmente alla determinazione urgente delle relative indennità per opere attinenti a servizi a rete in materia di energia, come nel caso di specie.

Ritenuto, altresì, che l’esigenza di accedere all’espropriazione e/o asservimento per la realizzazione delle

opere in questione è data dalla necessità di assicurare la continuità della fornitura di gas naturale alle utenze civili e industriali e garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza.

Che tali considerazioni si ritengono sufficienti a definire il carattere di particolare urgenza dei lavori da eseguire, correlati alla particolare natura dell'impianto da realizzare.

Considerato, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di costituzione coattiva di servitù ed occupazione temporanea, per una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso, ed alla contestuale determinazione urgente delle relative indennità provvisorie da corrispondere per l'asservimento degli immobili.

Che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del T.U. n. 327/2001 e s.m. e dall'art. 15 della L.R. n. 3/2005, può provvedersi alla suddetta richiesta di determinazione urgente delle indennità provvisorie di asservimento e di occupazione temporanea con contestuale costituzione di servitù coattiva, favore della SNAM RETE GAS S.p.a., degli immobili così come individuati negli uguali allegati elenchi, contraddistinti con la lettera "A" con l'indicazione di tutti i dati anagrafici e con la lettera "B" con l'omissione dei medesimi dati sensibili, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell'art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell'art. 45 della L.R. n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione -Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante regionale.

PROPONE

al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni di adottare il sotto indicato provvedimento;
verificando e attestando quanto segue.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l'adozione dell'atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del Procedimento
(Maria Antonietta Damiani)

P.O. Supporto alle funzioni della Regione in materia di espropri
(Vito Vitone)

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni

Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;

Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e s.m. -art.22-;

Vista la L. R. 22 .02.2005 n.3 art. 3 -comma 6- e art. 15 -comma 2 let. c)-;

Vista la L. R. 16.04.07, n.10 art. 45;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. lgs 196/03 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto l'art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 *"Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo"*;

Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l'Adozione del Modello Organizzativo denominato *"Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA"* Approvazione atto Alta Organizzazione;

Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 42 - comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l'atto di *"Alta Organizzazione della Regione Puglia"* di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;

Visto l'atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;

Visto l'art. 3 -comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l'Ufficio per le Espropriazioni *"svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'Autorità Espropriante, nonché alle Regioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell'Organo di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare"*;

Visto l'atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione -Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l'altro, nominato, con decorrenza 01/04/2017, l'Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione Lavori Pubblici;

Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente e sostanzialmente riportate;

DETERMINA

di condividere e fare propria la relazione istruttoria riportata in preambolo;

Art. 1 - E' costituita anticipatamente, in favore della SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SNAM S.p.a ., con sede legale in S. Donato Milanese, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 22 del T.U. 327/2001 e s.m. e dall'art. 15 della L.R. n.3/2005, la servitù coattiva sugli immobili siti in agro di Taranto, così come indicato negli elenchi "A" e "B", allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e con i quali costituiscono corpo unico, occorrenti per la "Costruzione ed esercizio dell'opera denominata "Variante metanodotto Altamura - Taranto" in Comune di Taranto - DN 400 (16") - 24 bar. - ed esercizio dell'impianto stesso, giusta autorizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità espressa con provvedimento dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 171 in data 24/09/2018.

Art.2 - E' disposta, ai sensi dell'art.49 del TU n.327 /2001, in favore della suddetta Società, l'occupazione

temporanea non preordinata all'asservimento, degli immobili individuati nei suddetti allegati elenchi occorrenti per l'esecuzione dei lavori sopradescritti.

Art.3 - E' disposto, come richiesto da SNAM RETE GAS, sui predetti fondi quanto segue:

- l'opera consiste nello scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
- La costruzione di manufatti accessori fuori terra da realizzarsi e mantenersi a cura della Snam Rete Gas S.p.A., come evidenziati nel piano particolareggiato d'esecuzione.
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m. 8 (otto/00) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazioni della profondità di posa della tubazione;
- la facoltà della SNAM Rete Gas ad occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori.
- Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative ai gasdotti di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A., che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.
- Il diritto della Snam Rete Gas S.p.A., al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.
- I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione;
- Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù .
- restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi

Art.4 - Sono urgentemente determinate le indennità provvisorie di asservimento degli immobili di cui al precedente art. 1, da corrispondere in favore delle ditte catastali proprietarie, così come indicate nell'elenco allegato e parte integrante del presente provvedimento e per importi individuati accanto a ciascuno di esse.

Art.5 - Ai sensi dell'art.50 del TU n.327/2001 sono determinate in via provvisoria anche le indennità da offrire ai proprietari catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili individuati nei predetti elenchi, da occupare temporaneamente per una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso, nella misura indicata accanto a ciascuno di essi, fatta salva la successiva determinazione sulle eventuali osservazioni prodotte dai medesimi proprietari in ordine alle indennità offerte, a seguito della esecuzione del presente provvedimento.

Art.6 - La Società SNAM Rete Gas, al termine della durata dell'occupazione temporanea, è obbligata al ripristino dello stato dei luoghi ed alla riconsegna degli immobili ai rispettivi proprietari.

Art.7- Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili indicate negli allegati elenchi, nelle forme degli atti processuali civili nonché pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura e spese della SNAM Rete Gas, ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 5 del T.U. 327/2001 e s.m. e dell'art. 14 della L.R. n.3/2005.

Art.8 - La SNAM Rete Gas spa dovrà dare esecuzione al presente provvedimento, mediante l'immissione in possesso degli immobili asserviti e/o occupati temporaneamente entro il termine perentorio di due anni.

Art.9 - La SNAM Rete Gas dovrà comunicare con apposito atto alle ditte proprietarie asservite, la data di immissione in possesso dei propri immobili, nonché invitarle a comunicare espressamente se condividono o meno le indennità offerte.

Art.10 - In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento della indennità alla SNAM Rete Gas che dovrà provvedere entro il termine di 60 giorni, previa comunicazione da parte della ditta proprietaria dell'accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea ed eventuali danni

ad essa offerte, subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e della documentazione comprovante la piena e libera disponibilità dell'area interessata dalla realizzazione dell'intervento di che trattasi.

Art.11 - In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie disposte dal presente provvedimento, decorsi trenta (30) giorni dalla data dell'immissione in possesso, le somme dovranno essere depositate presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze -Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat- Sezione Depositi- sulla base di apposita propria ordinanza.

Art.12 - Entro lo stesso termine, la ditta proprietaria che non condivide le indennità provvisorie proposte con il presente provvedimento può:

- a) ai sensi dell'art.21, commi 3 e seguenti, del T.U. n.327 /2001, avanzare richiesta di nomina dei Tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché, unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del Competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;
- b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate come disposto dall'art. 52-nonies del ripetuto T.U.

Art.13 - In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui ai punti precedenti, il proprietario, il promotore dell'espropriazione/asservimento o il terzo che ne abbia interesse, potrà proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'art.54 del Testo Unico.

Art.14 - Il diritto di servitù sugli immobili di cui agli allegati elenchi, costituito con il presente provvedimento, sarà eseguito previa intervenuta notifica disposta con il precedente punto 7 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 23- comma 1, lett. f) del DPR n. 327 /2001e s.m.

Art.15 - Il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché pubblicato per estratto a cura e spese della SNAM Rete Gas, ai soli fini di pubblicità, ai sensi dell'art. 23, comma 2 e 5 del T.U.

Art.16 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in unico originale. Nell'allegato "B" destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Art.17 - Il presente provvedimento:

- a) è composto da n.10 fasciate ed è redatto in unico originale e depositato agli atti della Sezione LL.PP.;
- b) ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal compimento delle relative formalità;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Società Snam Rete Gas S.p.a ., al Segretariato della Giunta Regionale ed alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
- e) sarà pubblicato "per estratto" e con unicamente l'allegato "B" sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura e spese della Società Snam Rete Gas S.p.a. con sede in Bari;
- f) sarà pubblicizzato nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Provvedimenti dirigenti" del sito www.regione.puglia.it

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche

(Avv. Raffaele Landinetti)